



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio di Gabinetto*

Alla Corte dei conti  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  
dell'istruzione, del Ministero dell'università e  
della ricerca, del MIBAC, del Ministero della  
salute e del Ministero del lavoro e delle  
politiche sociali  
[controllo.leg.min.serv.beni.cult@corteconticert.it](mailto:controllo.leg.min.serv.beni.cult@corteconticert.it)

**OGGETTO: chiarimenti interpretativi sulla Direttiva 5 gennaio n. 5, recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali del ministero dell'istruzione e sulla Direttiva 5 gennaio 2021, n. 4, in materia di rotazione ordinaria del personale.**

Al fine di chiarire la linea interpretativa di alcuni aspetti innovativi e rilevanti delle Direttive indicate in oggetto, si rappresenta quanto segue.

- Con riferimento alla Direttiva recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali del Ministero, si precisano i seguenti punti:

**Paragrafo 4, comma 5:**

Con riferimento alla disposizione contenuta nel paragrafo 4, comma 5, della Direttiva, si fa presente che tale norma non è in contrasto con la previsione contenuta nell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca".

In particolare, al paragrafo 4, comma 5 è previsto che i dirigenti con incarico nelle strutture amministrative dell'Amministrazione centrale e periferica, per poter presentare una manifestazione di interesse ad altro incarico, debbano aver svolto, al momento della pubblicazione dell'interpello, l'incarico in corso per almeno un anno e sei mesi, a meno che non venga rilasciato preventivamente un nulla osta alla

presentazione della candidatura dal Direttore generale o dal Capo del dipartimento di riferimento. Invece l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, prevede che, a seguito dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca e in sede di prima applicazione degli stessi, alle procedure di interpello per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, sia di prima che di seconda fascia, possono partecipare i dirigenti del ruolo unico del personale dirigenziale del soppresso MIUR, senza alcun riferimento a limiti temporali di permanenza nell'incarico.

Pur tenendo presente la previsione di cui sopra contenuta del decreto-legge 1/2020, si è ritenuto opportuno non inserire una disposizione specifica e necessariamente transitoria nell'ambito di una direttiva avente portata generale, anche in considerazione del fatto che la disciplina prevista dal decreto-legge - in quanto fonte primaria - prevale su quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di organizzazione, sulla base delle comuni regole di gerarchia delle fonti.

Si vuole, tuttavia, fornire rassicurazioni sul fatto che la previsione contenuta del decreto-legge n. 1/2020 circa la partecipazione dei dirigenti del ruolo unico nel ruolo del personale dirigenziale del soppresso MIUR, senza alcun riferimento a limiti temporali di permanenza nell'incarico, sarà prevista in modo esplicito nei prossimi interpelli che questo Ministero predisporrà in conseguenza dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione 30 settembre 2020, n. 166.

#### **Paragrafo 4, comma 6:**

In merito alla previsione, contenuta nel paragrafo 4, comma 6 della Direttiva, relativa alla modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si rappresenta quanto segue.

Per quanto riguarda il conferimento degli incarichi ai sensi del **comma 5-bis** del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si evidenzia preliminarmente che la Direttiva stabilisce esplicitamente che gli incarichi debbano essere attribuiti ai dirigenti di ruolo del Ministero prevedendo, al contempo, in via residuale rispetto all'impostazione generale, la possibilità di ampliare il bacino di professionalità da cui poter attingere, solo per specifiche esigenze dovute alla necessità di individuare profili particolarmente tecnici o con specifiche esperienze che, sulla base di valutazioni di merito che possono tener conto anche di bisogni contingenti dell'Amministrazione, siano in grado di svolgere al meglio determinati incarichi che richiedono particolari competenze.

Inoltre, si evidenzia che la formulazione adottata nella Direttiva appare in linea con quanto disposto dalla norma di legge di riferimento e la stessa è rinvenibile anche in direttive analoghe già in vigore presso altre amministrazioni.

Riguardo al conferimento degli incarichi ai sensi del comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, questa Amministrazione considera che il riferimento espresso alle *"modalità previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"* introduca direttamente nella Direttiva i limiti quantitativi (percentuale rispetto alla dotazione organica) e i presupposti legittimanti (esplicita motivazione e presenza di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione) imposti dalla norma generale, che ne determina, evidentemente, la sua natura residuale, eventuale e successiva rispetto all'impostazione generale.

#### **Paragrafo 4, comma 9:**

In merito alla previsione contenuta nel paragrafo 4, comma 9, della Direttiva, relativa alla possibilità da parte dell'Amministrazione di conferire un incarico dirigenziale senza interpello al dirigente privo di incarico da almeno due mesi, si fa presente che la disposizione in parola è finalizzata esclusivamente a tutelare sporadiche situazioni, che devono essere ricondotte a situazioni oggettivamente individuabili e verificabili e adeguatamente motivate nell'ambito del provvedimento di conferimento dell'incarico, che rivestono il carattere dell'eccezionalità e che, nel corso dell'ordinaria gestione di una struttura amministrativa particolarmente complessa, si possono verificare.

Tale ipotesi è stata introdotta dalla corrente esperienza amministrativa, dal momento che – a causa di circostanze concomitanti, anche derivanti da fattori esterni all'amministrazione stessa – ci si è trovati ad affrontare la predetta eventualità. Tale esigenza, tra l'altro, ha spinto altre amministrazioni ad adottare una soluzione simile a quella proposta (cfr., a titolo esemplificativo, quanto previsto al Paragrafo 8, comma 6, della Direttiva 3 giugno 2020 adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si allega).

Inoltre, con l'introduzione di tale disposizione, si è inteso stabilire un limite temporale oltre il quale si rende necessario adottare una soluzione che salvaguardi il soggetto interessato e il relativo diritto ad ottenere, nel più breve tempo possibile, un incarico, considerati i principi generali espressi dalla Direttiva ed in coerenza con la previsione normativa secondo la quale tutti i dirigenti hanno diritto a un incarico.

Si rappresenta, infine, che tale conferimento avviene col consenso dell'interessato, quindi a tutela del medesimo, e senza discriminare dei controinteressati, dal momento che il successivo comma 10 prevede in modo espresso che nella scelta del dirigente a cui attribuire l'incarico non si possa, comunque, prescindere dal rispetto dei criteri generali e dei requisiti soggettivi richiesti per il conferimento.

In ogni caso, a tutela dell'interesse pubblico, in sede di controllo preventivo di legittimità, codesta Corte potrà valutare la coerenza dell'utilizzo di tale previsione e la sua effettiva residualità.

#### **Paragrafo 6, comma 6:**

Con riferimento alla previsione contenuta nel paragrafo 6, comma 6, relativa ai criteri di cui è necessario tener conto *anche in via alternativa*, al fine dell'esame delle manifestazioni di interesse e dei *curricula* presentati dai dirigenti, si fa presente che tale espressione deve essere intesa come la facoltà di declinare i criteri, nel singolo interpello, anche in modo difforme rispetto all'ordine di presentazione individuato nella Direttiva. La *ratio* di tale previsione è quella di riservarsi la possibilità – a seguito della pesatura dei criteri – di modulare il singolo interpello, facendo riferimento alle caratteristiche peculiari che contraddistinguono l'ufficio vacante prevedendo in via alternativa un diverso ordine di priorità.

Si vuole rassicurare, pertanto, codesta Corte dei conti, che i criteri declinati nella Direttiva verranno sempre integralmente riportati nei singoli interpellati, con la possibilità di modificarne l'ordine ed eventualmente aggiungerne ulteriori, sulla base delle caratteristiche specifiche dell'ufficio dirigenziale che è messo a bando.

### **Paragrafo 7, commi 1 e 2:**

Per quanto attiene al paragrafo 7, commi 1 e 2, della Direttiva, il quale prevede la comunicazione al Capo di Gabinetto della vacanza delle posizioni dirigenziali, sia di livello generale che non generale, al fine del conferimento del relativo incarico, si rappresenta che si è ritenuto opportuno coinvolgere tale figura per le seguenti ragioni:

- quanto all'interpello per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale, il coinvolgimento del Capo di Gabinetto è funzionale alla procedura, dal momento che è previsto l'intervento diretto del Ministro che formula la proposta di conferimento dell'incarico;
- quanto alla procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale, il Capo di Gabinetto riceve una mera informazione circa i posti dirigenziali vacanti, al fine di garantire al Ministro il necessario flusso notiziale ed anche di esercitare una vigilanza generale sul buon andamento dell'Amministrazione.

### **Paragrafo 9:**

Quanto al paragrafo 9, che disciplina il conferimento di incarichi *ad interim*, si fa presente che, pur non essendo previsto in modo espresso il ricorso all'interpello, si può rinvenire in modo palese - in considerazione della formulazione della norma - la necessità di procedere, comunque, tramite interpello.

Infatti, al comma 2 del medesimo paragrafo è previsto che "*l'incarico ad interim deve avere una durata certa, rapportata al tempo ragionevole necessario al compimento della procedura ordinaria per il conferimento degli incarichi dirigenziali, e deve essere attribuito nel rispetto dei criteri generali della presente Direttiva*". Vengono, quindi, richiamati i criteri generali della Direttiva, e, pertanto, tra questi rientri, rientra quello previsto dal paragrafo 4, relativo alla necessità di interpello. A fortiori, si rappresenta che il conferimento di incarichi *ad interim* non compare tra le ipotesi di esclusione dall'applicazione dalla procedura di interpello, disciplinate e puntualmente elencate al paragrafo 4, comma 7.

### **Paragrafo 13, comma 1:**

Per quanto riguarda il paragrafo 13, comma 1, che disciplina la cessazione degli incarichi, si rappresenta che è stata intenzione dell'Amministrazione recepire l'indicazione storica contenuta nella Direttiva del Dipartimento della funzione pubblica n. 10 del 19 dicembre 2007, con lo scopo di evitare che una riorganizzazione possa essere utilizzata come mezzo per far decadere la totalità degli incarichi, al fine di tutelare la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa. Si è ritenuto opportuno, quindi, procedimentalizzare un sistema che contemperi l'esigenza di ammodernamento dell'Amministrazione con quello di salvaguardare la continuità amministrativa. A tal fine è stato disposto che gli incarichi dirigenziali cessino automaticamente nel caso in cui la riorganizzazione dell'Amministrazione comporti modifiche sostanziali degli uffici, tali da far venire meno l'oggetto dell'incarico in precedenza assegnato per la nuova configurazione organizzativa e funzionale da esso assunta.

Vista l'importanza di individuare in modo certo gli uffici oggetto delle suddette modifiche sostanziali, si è voluto coinvolgere nella procedura, quali soggetti decisori, il Capo di Gabinetto, in rappresentanza della parte politica che ha promosso e gestito

il processo di riorganizzazione di riferimento, e i due Capi dei dipartimenti, in rappresentanza della parte amministrativa, i quali sono congiuntamente chiamati a procedere ad una verifica degli incarichi precedentemente conferiti che, per effetto di dette modifiche, siano automaticamente cessati.

Il Capo di Gabinetto, in particolare, potrà fornire una valutazione tecnica relativa alla *ratio* delle singole scelte organizzative, effettuate proprio sulla base delle considerazioni compiute in sede politica e poi confluite nel DPCM organizzativo.

Infine si allegano le note trasmesse dal Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali ai componenti del CUG e ai componenti dell'Organismo paritetico dell'innovazione.

- Con riferimento alla Direttiva in materia di rotazione ordinaria del personale, si precisa quanto segue.

In particolare, con riguardo alla previsione contenuta nel **paragrafo 3 punto 3.1** relativa alla possibilità da parte dell'Amministrazione di ricorrere alla rotazione di carattere territoriale, si evidenzia che tale modalità di applicazione del principio della rotazione viene identificata come una possibile soluzione aggiuntiva.

Ciò in linea con quanto indicato dall'ANAC nell'allegato 2 al Piano Nazionale Anticorruzione 2019 in cui la rotazione territoriale è posta come una delle modalità di applicazione della misura della rotazione prevedendo che "nelle strutture complesse o con articolazioni territoriali, la rotazione può avere carattere di "rotazione territoriale", nel rispetto delle garanzie accordate dalla legge in caso di spostamenti di questo tipo." e, come noto, il Ministero ha una sede centrale con 7 direzioni generali e 18 direzioni generali dislocate sul territorio.

Proprio in virtù di tale configurazione, che prevede un numero cospicuo di strutture dirigenziali generali presenti sul territorio, questa Amministrazione ha ritenuto opportuno prevedere espressamente la possibilità di effettuare la rotazione territoriale del personale dirigenziale nell'ambito di un assetto organizzativo articolato sia a livello centrale che periferico, ponendo le opportune garanzie e cautele. Peraltro, pur in mancanza di una espressa previsione, l'Amministrazione avrebbe di fatto la possibilità di operare in tal senso nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

Infatti, in un'ottica di piena tutela degli interessati, nella Direttiva viene precisato che tale tipo di rotazione, rispetto alla rotazione funzionale, può essere adottata:

- se congruamente motivata;
- nel rispetto delle garanzie accordate dalla legge in caso di spostamenti di questo tipo;
- se non in contrasto con il buon andamento e la continuità dell'attività amministrativa.

Inoltre, per quanto attiene al riferimento espresso circa l'ambito di applicazione della suddetta modalità di rotazione, che include tra le fattispecie enunciate anche i "settori dell'Amministrazione in cui sono emersi rilevanti profili di criticità o aspetti da potenziare e su cui investire in modo strategico e mirato secondo la programmazione pluriennale", si fa presente che tale previsione, in linea con le finalità prioritarie della misura in esame, intende riferirsi a determinate strutture, non incluse preventivamente tra quelle operanti di norma in settori ad alto rischio corruzione, nelle quali possano eventualmente emergere in sede di programmazione pluriennale (e non per fronteggiare scelte contingenti), in presenza di particolari circostanze,

profili di criticità che determinino un sopravvenuto e rilevante incremento del livello di rischio corruttivo o aspetti da potenziare al fine di rafforzare le misure di mitigazione del rischio. In relazione a tale profilo l'Amministrazione, nel rispetto della normativa generale applicabile in materia di spostamenti, deve poter avere la possibilità di operare con tutti gli strumenti e le modalità più idonei per una sua corretta gestione, motivando adeguatamente le scelte effettuate.

Infine, si rappresenta che anche per l'attuazione di tale tipo di rotazione operano i vincoli di natura soggettiva e oggettiva di cui al paragrafo 2.3.

IL CAPO DI GABINETTO  
*Cons. Luigi Fiorentino*

*Allegati:*

- *Direttiva 3 giugno 2020 adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri*
- *Note di trasmissione del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali al CUG e all'Organismo paritetico dell'innovazione.*